COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 365

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme modificative e integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3517-*B*) 365

PRESIDENTE, *Relatore* 365

Votazione segreta:

PRESIDENTE 367

La seduta comincia alle 9.

GALLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Assennato sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Amendola Giorgio.

Discussione del disegno di legge: Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali (3517-*B*).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 25 maggio 1962 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1962: « Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali ».

Onorevoli colleghi, torna al nostro esame, dopo le modifiche introdotte da parte del Senato, questo provvedimento sulle aziende termali che contiene norme integrative della legge n. 649 del 1960.

Per quanto concerne le variazioni apportate dal Senato al testo che la nostra Commissione aveva approvato, esse riguardano l'articolo 7 della legge n. 649, il quale, originariamente stabiliva che l'80 per cento degli utili delle aziende termali doveva essere reinvestito per miglioramento e ampliamento delle singole aziende. Ora, dopo avere accettato questo principio, cioè di dare la facoltà all'Ente terme di distribuire, a seconda dei bisogni, quelli che erano gli utili dell'azienda stessa, lasciando il 20 per cento per la sistemazione dei bilanci, si è convenuto, al Senato,

di invertire l'ordine di queste percentuali e cioè: l'80 per cento viene destinato alla sistemazione e il 20 per cento per reinvestimenti a favore delle singole aziende termali. Questo principio è contenuto, nel nuovo testo del Senato, all'articolo 1 del provvedimento.

Altra modifica il Senato ha apportato all'articolo 3, dove originariamente si parlava di piani annualmente elaborati. Il Senato ha ritenuto di togliere la parola « annualmente » per consentire all'Ente gestione terme di elaborare anche piani pluriennali, il che non sarebbe potuto avvenire con la formula limitativa della elaborazione annuale.

Queste sono le due modificazioni e integrazioni che sono state apportate al testo approvato dalla nostra Commissione.

Poiché ritengo queste modificazioni migliorative e, comunque, non in contrasto con quanto da noi approvato, invito gli onorevoli componenti la Commissione ad approvare le modifiche stesse.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Prima dell'articolo 1 approvato dalla nostra Commissione, la V Commissione del Senato ha aggiunto due nuovi articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del testo della Commissione del Senato.

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Nei dieci anni dalla costituzione delle società di cui all'articolo 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato:

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società a sensi dell'articolo 6, nonché per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti, degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente ».

Nel testo approvato dalla V Commissione del Senato tale articolo, che è diventato l'articolo 3 del provvedimento, risulta così modificato:

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dai seguenti:

« Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.

Per quanto riguarda le società di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.

Nelle società miste, qualora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Entro i limiti degli stanziamenti previsti possono essere ammesse alle provvidenze di

cui all'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, anche le società di cui agli articoli 4 e 6 della legge stessa.

I relativi contributi saranno destinati ad aumento di capitale.

Nelle società miste, qualora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente ».

La V Commissione del Senato ha soppresso tale articolo.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera.

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 del testo approvato dalla nostra Commissione non sono stati modificati. Faccio rilevare, tuttavia, che tali articoli, nel nuovo testo approvato dalla V Commissione del Senato, sono divenuti rispettivamente gli articoli 4 e 5.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali » (3517-*B*):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Barbi, Belotti, Biasutti, Brighenti, Castelli, De Pascalis, Failla, Ferrari Aggradi, Galli, Gennai Tonietti Erisia, Gioia, Giolitti, Isgrò, Lizzadri, Minasi Rocco, Napolitano Giorgio, Passoni, Pedini, Soliano, Tonetti e Vicentini.

Le seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI